

FABRIZIO RICCARDO FREDIANI
NOTAIO

N. 28.845 di repertorio

N. 14.462 di raccolta

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasette, il giorno otto del mese di giugno-----

-----8 Giugno 2007-----

In Firenze, Viale G. Matteotti n. 64.-----

Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Castelfiorentino,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

LEGNAIOLI Michele, nato a Firenze li 19 dicembre 1964, domiciliato ad Impruneta, Via di Quintole per le Rose n. 43, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale rappresentante della società "Aeroporto di Firenze S.p.A." - in breve "AdF S.p.A." - con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 9.034.753,00 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre e zero cent) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 03507510489. Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 50 del 28 aprile 2007, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 28 aprile 2007, è stata convocata, per il giorno 31 maggio 2007 alle ore 12 (dodici), in prima convocazione, in Firenze, Via Valfonda n. 9, presso la sede di Assindustria, l'Assemblea dei soci della società "Aeroporto di Firenze S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

"Proposta del Consiglio di amministrazione di modifica degli artt. 9, 12, 13 e 17 dello statuto sociale e proposta di un socio, ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile, di modifica degli artt. 9, 11 e 12 dello statuto sociale: deliberazioni relative."-----


assemblea alla quale mi ha chiesto, il giorno 31 maggio del corrente anno, di assistere, per elevarne verbale.-----

Avendo a ciò aderito, do atto di quanto segue.-----

Alle ore 12.25 (dodici e venticinque minuti), ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale, ha assunto la Presidenza il signor LEGNAIOLI Michele, il quale dopo aver comunicato e constatato:-----

- a) che l'avviso di convocazione dell'Assemblea era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 50 del 28 aprile 2007, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 28 aprile 2007;-----
- b) che non risultavano presentate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, integrazioni dell'ordine del giorno;-----
- c) la presenza di nove intervenuti debitamente da lui identificati e legittimati, come ha attestato, a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 7.823.952 (settemilioniottocentotrentemilanovecentocinquantadue) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per un totale corrispondente all'86,598405% (ottantasei virgola cinquecentonovantottomilaquattrocentocinque per cento) del capitale sociale, come da elenco, che - completo dei nominativi di tutti i partecipanti in proprio o per delega, del numero delle azioni possedute e dei nominativi dei soci che si sono allontanati prima di una votazione e del numero delle azioni possedute - sarà allegato al presente verbale;-----

REGISTRATO AD EMPOLI
il <u>19 GIUGNO 2007</u>
n° <u>3982</u>
serie <u>1T</u>
Esatti Euro <u>324,00</u>



- d) la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori ANTINORI Piero, BATTAGLIA Fabio, CAMMILLI Alberto e MARINARI Francesco, oltre di sé medesimo, assenti giustificati gli altri Amministratori;--
e) la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori SERACINI Marco, FICI Luigi e CARATOZZOLO Matteo, Sindaci Effettivi;-----
f) la presenza della maggioranza stabilita, dall'articolo 8 del vigente statuto, in tanti soci che rappresentavano più della metà del capitale sociale;-----

-----HA DICHIARATO-----

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto, in sede straordinaria, e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha chiamato me Notaio a fungere da segretario.-----

Riprendendo la parola, il Presidente:-----

a) ha comunicato la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, i seguenti soggetti:-----

1. SAGAT S.p.A., indirettamente, per numero 2.864.804 (duemilioniottocentosessantaquattromilaottocentoquattro) azioni ordinarie - pari al 31,709% (trentuno virgola settecentonove per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata AEROPORTI HOLDING S.R.L., titolare di numero 2.864.804 (duemilioniottocentosessantaquattromilaottocentoquattro) azioni ordinarie, pari al 31,709% (trentuno virgola settecentonove per cento) del capitale sociale;-----
2. MERIDIANA S.p.A., direttamente, per numero 1.426.511 (unmilionequattrocentoventiseimilacinquecentoundici) azioni ordinarie, pari al 15,789% (quindici virgola settecentoottantanove per cento) del capitale sociale;-----
3. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, direttamente, per numero 1.240.429 (unmilione duecento quarantamilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie, pari al 13,730% (tredici virgola settecentotrenta per cento) del capitale sociale;-----
4. SO.G.IM. S.p.A., direttamente, per numero 1.092.192 (unmilione novanta duemilacentonovantadue) azioni ordinarie, pari al 12,089% (dodici virgola zero ottantanove per cento) del capitale sociale;-----
5. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per numero 442.665 (quattrocentoquarantaduemilaseicentosessantacinque) azioni ordinarie, di cui indirettamente, per numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilaseicentacinque) azioni ordinarie, per il tramite della sua controllata Banca Toscana S.p.A., titolare di numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilaseicentacinque) azioni ordinarie - pari al 4,893% (quattro virgola ottocentonovantatre per cento) del capitale sociale - e per numero 600 (seicento) azioni ordinarie - pari allo 0,007% (zero virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale - quale creditore pignoratizio con diritto di voto, per un totale pari al 4,900% (quattro virgola novecento per cento) del capitale sociale;-----
6. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, direttamente, per numero 369.168 (trecentosessantanovemilacentosessantotto) azioni ordinarie, pari al 4,086% (quattro virgola zero ottantasei per cento) del capitale sociale;-----
7. KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., direttamente, per numero 218.483 (duecentodiciottomilaquattrocentoottantatre) azioni ordinarie, pari al 2,418% (due virgola quattrocentodiciotto per cento) del capitale sociale;-----

8. Comune di Firenze, direttamente, per numero 197.353 (centonovantasettemilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie, pari al 2,184% (due virgola centoottantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

9. PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI, indirettamente, per numero 185.500 (centoottantacinquemilacinquecento) azioni ordinarie - pari al 2,053% (due virgola zero cinquantatre per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata FONDIARIA SAI S.p.A., titolare di numero 185.500 (centoottantacinquemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 2,053% (due virgola zero cinquantatre per cento) del capitale sociale;-----

b) ha comunicato l'esistenza dei seguenti patti parasociali:-----

- patto sottoscritto in data 31 ottobre 2006 e comunicato alla Società in data 2 novembre 2006, tra i soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze;-----

- patto sottoscritto in data 5 gennaio 2007 e comunicato alla Società in data 12 gennaio 2007, tra i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. (per conto della controllante SAGAT S.p.A.) e SO.G.IM. S.p.A.;-----

c) ha comunicato che la Società aveva adottato alcune delle prescrizioni del "Codice di Autodisciplina delle società quotate", provvedendo alla nomina del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato di Remunerazione, nonché alla istituzione, come figura aziendale, dell'Internal Auditing;-----

d) ha invitato l'Assemblea a permettere che assistessero ai suoi lavori:-----

- il dottor PAPALE Paolo, segretario del Consiglio di Amministrazione;-----

- l'avvocato PAPINI Beniamino ed il signor MARTELLI Francesco, dipendenti della Società;-----

- il dottor FREDIANI Vittorio, mio collaboratore;-----

ottenendone l'autorizzazione;-----

e) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso e ha pregato me Notaio di dare lettura dell'ordine del giorno.-----

Io Notaio ho dato lettura dell'ordine del giorno, terminata la quale ho ripassato la parola al Presidente, che, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno:-----

- richiamata la relazione del Consiglio di Amministrazione depositata ai sensi di legge;-----

- precisato che la delibera 15915 del 3 maggio 2007 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha modificato il Regolamento CONSOB 11971/99, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 115 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15 maggio 2007;-----

- precisato, altresì, che, successivamente alla redazione della relazione, il TAR della Toscana si è pronunciato sul ricorso, presentato dalla Società, avverso i provvedimenti di nomina dei Sindaci, da parte, rispettivamente, dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, negando la richiesta sospensione e lasciando intravedere, in motivazione, di ritenere legittime le nomine;-----

- precisato, infine, che ciò ha comportato, di fatto, che la composizione del Collegio Sindacale sarà quella avutasi con la costituzione del nuovo Collegio avvenuta in data 30 aprile 2007 - a seguito del ricevimento, da parte della Società, della nomina dell'ultimo sindaco ad opera del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti - fino a quando il TAR non si pronuncerà sul merito della questione;-----

ha dato lettura di una relazione, pregandomi, di dare lettura all'Assemblea, volta per volta ed articolo per articolo, del testo delle modifiche statutarie proposte: detta relazione, firmata come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

Completata la lettura - come sopra integrata dalla mia per il testo delle modifiche proposte - il Presidente ha aperto la discussione.-----

Chiesta ed ottenuta la parola:-----

- il sindaco dottor SERACINI Marco - richiamato quanto riferito dal Presidente circa il contenzioso nanti il Giudice Amministrativo - ha posto il dubbio, in caso di accoglimento del ricorso da parte del TAR (con conseguente venir meno delle nomine da parte dei Ministeri), sulla congruenza tra la formulazione del primo comma e quella, proposta, del quarto comma dell'articolo 17, laddove, tra parentesi e con riferimento ai sindaci "residui", si legge che essi sono due effettivi e due supplenti: il dubbio, ha ulteriormente chiarito il sindaco dottor SERACINI Marco, riguarda il criterio di nomina dei sindaci non designati dai soci pubblici, una volta venute meno le designazioni ministeriali;-----

- la dottoressa BACCEI Sabrina Giovanna, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, ha fatto proprie le perplessità del Sindaco, evidenziando la necessità di stabilire un criterio di nomina dei residui quattro sindaci effettivi;-

- la dottoressa MAESTRIPIERI Beatrice, in rappresentanza del socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, stanti i dubbi avanzati, ha manifestato la convinzione dell'opportunità di un rinvio della discussione a conclusione avvenuta del giudizio da parte del TAR;-----

- l'Amministratore Delegato, dottor BATTAGLIA Fabio, nel rilevare che, ove venissero meno le designazioni da parte dei Ministeri, i due sindaci sarebbero di nomina assembleare, perché, se così non fosse, si sarebbero dovute anche indicare le modalità della loro estrazione dalle liste, cosa, invece, non prevista, ha fatto rilevare che la formulazione del quarto comma dell'articolo 17, nel testo proposto, potrebbe essere modificata nel senso di eliminare, dalla stessa, l'aggettivo "residui", fonte di potenziale incongruenza.-----

Ripresa la parola, il Presidente, rilevata la complessità della formulazione dell'articolo 17, ha riferita l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di ottemperare, già in sede dell'Assemblea svoltasi a dicembre, agli adeguamenti statutari previsti dalla normativa vigente e che ciò non era stato possibile per la continua evoluzione della stessa, modificata anche dall'emanazione di un Regolamento CONSOB.-----

Il Presidente ha continuato manifestando la consapevolezza, sua e dell'intero Consiglio, che la formulazione proposta per l'articolo 17 non è delle migliori, ma che, seppur perfettibile, doveva tener conto del procedimento pendente davanti al TAR, del suo futuro pronunciamento e di quelle che erano una serie di cose che dovevano *comporsi*: concluso il contenzioso ed avuta la interpretazione della norma da parte della Giustizia, era intendimento del Consiglio di Amministrazione proporre, all'Assemblea, una nuova formulazione.-----

Ha concluso, il Presidente, che, al momento, doveva prevalere l'esigenza di adeguamento dell'articolo 17 alla normativa in vigore, secondo la quale il termine ultimo, per l'adeguamento, è fissato nel 30 giugno 2007.-----

Chiesta ed ottenuta la parola:-----

- la dottoressa SALA Claudia, in rappresentanza dei soci AEROPORTI HOLDING S.R.L., SO.G.IM. S.p.A. e PANERAI Saverio, ha proposto di aggiungere, alla formulazione del quattordicesimo comma dell'articolo 17, così come presentata dal Consiglio di Amministrazione, e nella parte in cui è prevista la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la dicitura "fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile";

- il sindaco professor CARATTOZZOLO Matteo - precisato, preventivamente, che la sua non era una proposta, ma soltanto un'osservazione nel pieno rispetto dei suoi compiti quale membro del Collegio Sindacale - ha sostenuto l'inopportunità dell'aggiunta proposta dalla dottoressa SALA Claudia, perché, se approvata, avrebbe comportato la disapplicazione del dettato dell'articolo 147, comma 2 bis, del Testo di Intermediazione Finanziaria ed ha concluso che, a suo avviso, sarebbe più opportuno il testo dell'articolo 17 nella originaria formulazione avanzata dal Consiglio di Amministrazione.-----

Non essendoci stati altri interventi sul punto, ripresa la parola, il Presidente ha aperto la discussione sull'articolo 9 dello Statuto nel testo proposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Chiesta ed ottenuta la parola, il sindaco professor CARATTOZZOLO Matteo ha sostenuto che, per adeguare all'articolo 144 octies del Regolamento CONSOB la formulazione del testo dell'articolo 9, comma 10 dello Statuto, sarebbe stato necessario prevedere che è il candidato e non la Società - come, invece, risulta nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione - a dover dichiarare di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.-----

Ha replicato, il Presidente, che il comma 10 dell'articolo 9 dello Statuto - che è quello cui ha fatto riferimento il Sindaco - non è stato oggetto di modifiche rispetto alla precedente formulazione, perché ritenuto, dal Consiglio di Amministrazione, già corrispondente a quanto prevede l'articolo 144 octies del Regolamento CONSOB.-----

Riottenuta la parola il sindaco professor CARATTOZZOLO Matteo, ha ribadito che la dichiarazione prevista dall'articolo 144 octies, comma 1, lettera b.2, del Regolamento CONSOB ha un contenuto diverso da quella che, ai sensi dello Statuto, dovrebbe esser fatta.-----

Chiesta ed ottenuta la parola, il dottor GOLDONI Stefano, in rappresentanza del socio MERIDIANA S.p.A., ha affermato di condividere l'osservazione del professor CARATTOZZOLO Matteo ed ha sostenuto che la sua interpretazione è in linea con la proposta di modifica del comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto fatta da MERIDIANA S.p.A.: la dichiarazione di cui trattasi, infatti, deve essere fatta dal candidato e consistere in una attestazione di idoneità a qualificarsi come indipendente.-----

Ripresa la parola, il Presidente, riaffermata l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di recepire la normativa in vigore, ha proposto, al fine di eliminare ogni problematica relativa, la seguente riformulazione del testo del comma 10 dell'articolo 9, della quale ha dato lettura all'Assemblea: "Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) e attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e dovrà altresì indicare, se

del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.”-----

Chiesta ed ottenuta la parola, il socio signor MARIANI Mario, ha suggerito, con riferimento al testo del comma 10 dell'articolo 9, così come letto dal Presidente, alcune variazioni nella formulazione, a seguito delle quali il testo medesimo, da me letto all'Assemblea, è risultato essere il seguente: “Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.”-----

Riottenuta la parola, il socio signor MARIANI Mario ha chiesto una delucidazione sui tempi di presentazione delle modifiche dello Statuto perché le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione dovrebbero essere più corrispondenti all'ultima delibera CONSOB, in quanto presentate successivamente, mentre quelle fatte dal socio MERIDIANA S.p.A., in quanto presentate precedentemente, potrebbero non essere in linea con detta delibera.-----

Ha concluso chiedendo al socio MERIDIANA S.p.A. se, avendo ricevuto il testo di modifica proposto dal Consiglio di Amministrazione, doveva ritenersi conglobata la sua richiesta originaria nel testo dello stesso Consiglio e, conseguentemente, caducata.-----

Replicando, il Presidente - dopo aver evidenziato che non è compito del Consiglio di Amministrazione sindacare sulla legittimità delle proposte di un socio, esauendosi, il suo ruolo, nella presentazione di un testo modificato dello Statuto sociale, onde adeguarlo alla nuova normativa - ha fatto presente che il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione aveva recepito in larga parte, escluse piccolissime eccezioni dovute al sopravvenire della nuova direttiva CONSOB, i suggerimenti avanzati da MERIDIANA S.p.A. nel testo da essa proposto. Tale testo, peraltro oggetto di discussione in sede di un Consiglio di Amministrazione, cui ha preso parte un rappresentante di detto socio, non risultava, al momento, ritirato.-----

Il Presidente ha concluso il suo intervento sottolineando il fatto che, dall'analisi dei tempi, si evinceva facilmente che gli stessi erano stati programmati non solo perché le odierne proposte, iniziate in seno al passato Consiglio, fossero concluse da quello attualmente in carica, ma anche perché potessero recepire l'ultima direttiva CONSOB che, ha nuovamente ricordato, al momento della predisposizione della relazione del Consiglio di Amministrazione, era ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.-----

Chiesta ed ottenuta la parola:-----

- il dottor GOLDONI Stefano, in rappresentanza del socio MERIDIANA S.p.A., dopo aver affermato che il testo proposto dal socio da lui rappresentato era in linea con gli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente, ha avanzato la richiesta che anche questo testo fosse messo in votazione, possibilmente prima del testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;-----

- la dottoressa BACCEI Sabrina Giovanna, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, replicando al dottor GOLDONI Stefano, ha chiesto di rispettare, nelle votazioni, l'ordine del giorno.-----

Non essendoci stati altri interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione ed ha concluso riferendo che, anche alla luce degli accordi intercorsi l'anno passato con alcuni soci e, particolarmente, con quelli pubblici, tra i quali il Comune di Firenze, l'attività del Consiglio di Amministrazione si era limitata, pur nella consapevolezza della necessità di una rivisitazione completa del medesimo, ad un mero adeguamento alla normativa vigente dello Statuto attuale.-----

Quindi, il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti e dopo aver pregato i soci favorevoli, contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale - ha aperto le operazioni di voto e, secondo l'ordine del giorno, ha messo in votazione le seguenti proposte.-----

1) La modifica dell'articolo 9 come proposta dal Consiglio di Amministrazione, ma nel testo come modificato, al comma 10, nel corso della discussione assembleare: il testo di detto comma 10 messo in votazione, quindi, è quello da me letto all'assemblea al termine della relativa discussione.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -----

-----HA APPROVATO-----

la modifica dell'articolo 9 dello Statuto nel testo seguente:-----

<<Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da quindici o diciassette Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea.- Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'Art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.-----

In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.-----

I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:-----

(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;-----

(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.-----

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni

aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-
Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.-----

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".-----

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A"; essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i consiglieri secondo le seguenti modalità:-----

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui tale lista contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A";-----

b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o su-

periore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-----

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.-----

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.-----

I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.>>.-----

2) La modifica dell'articolo 12 come proposta dal Consiglio di Amministrazione e da me Notaio letta.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -----

HA APPROVATO-----

la modifica come sopra proposta dell'articolo 12 dello Statuto e da me letta.---

3) La modifica dell'articolo 13 come proposta dal Consiglio di Amministrazione e da me Notaio letta.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -----

HA APPROVATO-----

la modifica come sopra proposta dell'articolo 13 dello Statuto e da me letta.---


4) La modifica dell'articolo 17 come proposta dal Consiglio di Amministrazione e da me Notaio letta.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova - contrari i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L., SO.G.IM. S.p.A., PANERAI Saverio, GRASSO Carla e MARIANI Mario; astenuti i soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e Comune di Firenze; favorevoli i soci MERIDIANA S.p.A., Banca Toscana S.p.A. e FONDIARIA SAI S.p.A. - -----

NON HA APPROVATO-----

la modifica come sopra proposta dell'articolo 17 dello Statuto e da me letta.---

5) La modifica dell'articolo 17 come proposta dal rappresentante dei soci AEROPORTI HOLDING S.R.L., SO.G.IM. S.p.A. e PANERAI Saverio, con l'aggiunta, al quattordicesimo comma, rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione, della dicitura "fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.



521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.”-----
L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova - nessuno contra-
rio; astenuti i soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Prato, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze,
Comune di Firenze, MERIDIANA S.p.A., Banca Toscana S.p.A. e FONDIA-
RIA SAI S.p.A.; favorevoli i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L., SO.G.IM.
S.p.A., PANERAI Saverio, GRASSO Carla e MARIANI Mario -----

-----**NON HA APPROVATO**-----

la modifica dell’articolo 17 dello Statuto, così come proposta dal rappresen-
tante dei soci AEROPORTI HOLDING S.R.L., SO.G.IM. S.p.A. e PANERAI
Saverio.-----

A questo punto - ore 14.25 (quattordici e venticinque minuti) - il Presidente,
con il consenso unanime dei presenti, ha sospeso i lavori assembleari, che so-
no ripresi alle ore 14.54 (quattordici e cinquantaquattro minuti), con la dichia-
razione del Presidente che erano, al momento, presenti otto intervenuti legiti-
timati a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero
7.823.917 (settemilioniottocentotrentemilanevecentodiciasette) azioni ordi-
narie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per un
totale corrispondente all’86,598018% (ottantasei virgola cinquecentonovan-
tottomiladiciotto per cento) del capitale sociale, il tutto come dal già detto
elenco che sarà allegato al presente verbale.-----

Il Presidente, quindi - dopo aver ringraziato tutti i soci che, durante la sospen-
sione dei lavori, avevano collaborato con lui alla redazione - ha proposto la
modifica dell’articolo 17 nel testo originariamente proposto dal Consiglio di
Amministrazione e non approvato, ma con la riformulazione dei seguenti
commi, del cui testo ha dato lettura:-----

- quarto comma, sostituzione integrale del testo originariamente proposto dal
Consiglio di Amministrazione con il seguente: “Due sindaci effettivi e due
supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i
candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo
tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco
supplente.”;-----

- quattordicesimo comma, sostituzione integrale del testo originariamente
proposto dal Consiglio di Amministrazione con il seguente: “La carica di Pre-
sidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla
lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all’articolo
11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.
521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.”.-----

Il Presidente - dato atto dell’assenza di interventi, di variazioni nei soci pre-
senti e pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde
consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale - ha messo in votazione la
modifica dell’articolo 17 nel testo originariamente proposto dal Consiglio di
Amministrazione, ma con la riformulazione, nel testo letto, dei commi quarto
e quattordicesimo.-----

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità - e,
quindi, senza astensioni o voti contrari -----

-----**HA APPROVATO**-----

la modifica dell’articolo 17 dello Statuto nel testo seguente:-----
<<Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e
due supplenti.-----

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.-----

Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.-----


Due sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.-----

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.----

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.-----



Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:-----

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un sindaco effettivo e un sindaco supplente;-----

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.-----

La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.-----

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.-----

Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.-----

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.-----

Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.-----

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.-----

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore

vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.-----

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.>>-----

Passando alle modifiche statutarie proposte dal socio MERIDIANA S.p.A., il Presidente - dopo aver avuto conferma dal rappresentante di detto socio, dottor GOLDONI Stefano, che non era necessario procedere alla votazione sulle modifiche degli articoli 9 e 12, avendo MERIDIANA S.p.A. espresso voto favorevole alla modifica di detti articoli nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato, dall'Assemblea, all'unanimità - dato atto che non erano intervenute variazioni nei soci presenti, ha messo in votazione la proposta di modifica dell'articolo 11, nel testo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione, così come sottoposto alla sua approvazione e da me letto, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova - nessuno astenuto; contrari i soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, Comune di Firenze, Banca Toscana S.p.A., FONDIARIA SAI S.p.A., AEROPORTI HOLDING S.R.L., SO.G.IM. S.p.A., PANERAI Saverio e GRASSO Carla; favorevole il solo socio MERIDIANA S.p.A. - -----

-----NON HA APPROVATO-----

la modifica come sopra proposta dell'articolo 11 dello Statuto e da me letta.--- Ha chiesto ed ottenuto la parola il professor BOMPANI Aldo, quale delegato del socio GRASSO Carla, che ha espresso la sua soddisfazione per i risultati riportati dalla Stampa in data odierna e relativi ai piani di investimento presentati dal Consiglio di Amministrazione della Società.-----

Sull'argomento, l'Amministratore Delegato, dottor BATTAGLIA Fabio, ha precisato che il dato di tre milioni di passeggeri riportato dalla Stampa si riferisce alla capacità offerta e non a quella trasportata, perché, non avendo gli spazi necessari per trasportare tre milioni di passeggeri, tale cifra non può essere raggiunta, ed ha anche informato l'Assemblea dell'apertura, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un tavolo di trattativa con il Governo per il contratto di programma delle tariffe.-----

Nessuno altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea è stata, dal Presidente, dichiarata sciolta alle ore 15.08 (quindici ed otto minuti).-----

Il signor LEGNAIOLI Michele mi consegna l'elenco completo dei nominativi dei partecipanti in proprio o per delega, del numero delle azioni possedute e nel quale è prevista anche la indicazione dei soci assenti alle singole votazioni: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B".-----

Infine, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C", firmato come per legge, il testo dello Statuto sociale portante le modifiche come sopra delibe-

ALLEGATO "A"
Repertorio N. 28.845
Raccolta N. 1h.62

Aeroporto di Firenze S.p.A.
FIRENZE



**Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per
illustrare all'Assemblea dei soci del giorno 31 maggio 2007
le modifiche statutarie all'ordine del giorno**

A seguito delle recenti modifiche al D. Lgs. 58/1998 (di seguito TUF), introdotte con il D. Lgs n. 303 del 29 dicembre 2006, le società già iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore del Decreto sono tenute ad adeguare gli statuti alle nuove norme inderogabili entro il termine massimo del 30 giugno 2007.

Si è pertanto ritenuto necessario discutere nella sede assembleare le proposte di adeguamento dello Statuto vigente alle suddette norme legislative.

Si segnala peraltro che, in data 14 marzo 2007, il socio Meridiana S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 2367 c.c., una richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria nella quale discutere talune proposte di modifica degli articoli 9, 11 e 12 dello Statuto Sociale, anche ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dal D. Lgs 303/2006.


Di seguito si illustrano separatamente le proposte di modifica del Consiglio di Amministrazione e quelle presentate dal socio Meridiana S.p.A..


PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 9

Le modifiche che si propongono all'art. 9 discendono dalla necessità di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 147 ter del TUF nonché dal Titolo V bis del Regolamento CONSOB 11971/99 così come modificato dalla delibera 15915 del 3 maggio 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e in particolare:

- è prevista la presenza in Consiglio di almeno due consiglieri indipendenti ai sensi del 4° comma dell'art. 147 ter del TUF;
- è previsto che la percentuale minima per la presentazione di liste di candidati possa essere inferiore a quella attualmente indicata dallo Statuto (1% del capitale sociale) ove ciò sia prescritto da norma di legge o regolamentare, ciò in ossequio al 1° comma dell'art. 147 ter;
- sono riviste le modalità ed i termini per il deposito delle liste al fine di renderle conformi a quanto disposto dagli articoli 144 septies e 144 octies del Regolamento CONSOB 11971/99, così come modificato dalla delibera 15915 del 3 maggio 2007.

Michele Lupatini





PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 12

Il testo dell'articolo 12 è stato integrato con la previsione, come richiesto dal primo comma dell'art. 154 bis del TUF dei requisiti di professionalità che deve possedere il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nonché dalla previsione che la nomina e la revoca debbano essere effettuate previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 13

E' stata introdotta la modifica in virtù della quale, conformemente a quanto disposto dall'art. 151 c. 2 del TUF, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche da un solo membro del Collegio Sindacale (anziché due come originariamente previsto).

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 17

In relazione alle modalità di nomina del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione segnala che a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 2450 c.c. la Società ha ritenuto che l'art. 11 del D.M. 521/97 sia da ritenersi tacitamente abrogato o comunque inapplicabile e, nell'imminenza dell'assemblea convocata per deliberare la nomina dei nuovi organi societari, ha invitato il Ministero dell'Economia ed il Ministero dei Trasporti ad astenersi dall'effettuazione delle nomine attribuite loro dal citato articolo 11 o se già fatte a revocarle.

L'ENAC ha risposto comunicando di ritenere pienamente vigente l'art. 11 del D.M. 521/97 ed i Ministeri competenti hanno provveduto a far pervenire le proprie nomine.

La Società ha opposto ricorso contro i provvedimenti ministeriali sopra riferiti presso il TAR TOSCANA chiedendone altresì la sospensione in via cautelare.

L'Assemblea ha comunque provveduto alla nomina dei Sindaci di propria spettanza ed il nuovo Collegio Sindacale è entrato in carica lo scorso 30 aprile a seguito del pervenimento della nomina da parte del Ministro dei Trasporti.

In attesa della pronuncia della giustizia amministrativa investita della questione, il Consiglio di Amministrazione ritiene comunque opportuno inserire nel secondo comma dell'art. 17 una clausola di salvezza che preveda le nomine ministeriali solo se il

D.M. 521/97, art. 11 comma 2, sia ancora applicabile. In caso contrario alla nomina dei due sindaci mancanti provvederà l'assemblea ai sensi di legge.

Il Consiglio segnala inoltre che, ove la giustizia amministrativa dovesse accogliere, anche solo cautelarmene, il ricorso di AdF prima dell'adunanza assembleare, sarà possibile valutare una diversa modifica dell'art. 17 che riduca a tre il numero dei sindaci effettivi e che non preveda nomine da parte dei Ministeri.


Oltre a quanto sopra riferito si rendono necessarie le seguenti modifiche all'art. 17 al fine di renderlo conforme alle nuove norme introdotte nel Regolamento CONSOB 11971/99 come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007:

- elevazione a tre del numero dei Sindaci Supplenti affinché anche dalla lista di minoranza possa essere tratto un sindaco supplente;
- revisione delle modalità e dei termini per il deposito delle liste al fine di renderli conformi a quanto disposto dagli articoli 144 septies e 144 octies del Regolamento CONSOB 11971/99, così come modificato dalla delibera 15915 del 3 maggio 2007;
- introduzione di meccanismi che, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, ne garantiscano la sostituzione con un nuovo sindaco sempre espressione della minoranza;
- attribuzione della Presidenza del Collegio Sindacale al Sindaco nominato dalla minoranza;
- introduzione di criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste, come richiesto dall'art. 144 sexies del Regolamento 11971/99 come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007.

PROPOSTA DI UN SOCIO - AI SENSI DELL'ART. 2367 C.C. - DI MODIFICA DEGLI ARTT. 9, 11 E 12 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione rammenta ai soci che, come già sopra richiamato, in data 14 marzo 2007 il socio Meridiana S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 2367 c.c., una richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria nella quale discutere talune proposte di modifica degli articoli 9, 11 e 12 dello Statuto Sociale, anche ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dal D.Lgs 303/2006.

Michèle Legnani *Industria*






AZIONISTI PARTECIPANTI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI						
			Straordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
BACCEI SABRINA GIOVANNA - PER DELEGA DI COMUNE DI FIRENZE	0		-	-	-	-	-	-	-
BOMPANI ALDO - PER DELEGA DI GRASSO CARLA	197.353	197.353	-	-	-	-	-	-	-
CINCI STEFANO - PER DELEGA DI BANCA TOSCANA SPA	0	1.000	-	-	-	-	-	-	-
GENTILI CARLO - PER DELEGA DI FONDIARIA SAI SPA	442.065	442.065	-	-	-	-	-	-	-
GOLDONI STEFANO - PER DELEGA DI MERIDIANA SPA	0	185.500	-	-	-	-	-	-	-
MAESTRIPIERI BEATRICE - PER DELEGA DI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO	185.500	185.500	-	-	-	-	-	-	-
MARIANI MARIO	0	1.426.511	-	-	-	-	-	-	-
PISTOLESI FABIO - PER DELEGA DI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	369.168	369.168	-	-	-	-	-	-	-
SALA CLAUDIA - PER DELEGA DI AEROPORTI HOLDING SRL SO.G.IM. SPA	35	35	-	-	-	-	-	-	X X
PANERAI SAVERIO	0	1.240.429	-	-	-	-	-	-	-
	2.864.804	1.240.429	-	-	-	-	-	-	-
	1.092.192	3.961.891	-	-	-	-	-	-	-
	4.895		-	-	-	-	-	-	-

ALLEGATO "B"
Repertorio N. 28.845
Raccolta N. 14.469



Legenda:
1 1^ VOTAZIONE STRAORDINARIA - 2 2^ VOTAZIONE STRAORDINARIA - 3 3^ VOTAZIONE STRAORDINARIA - 4 4^ VOTAZIONE STRAORDINARIA - 5 5^ VOTAZIONE STRAORDINARIA - 6 6^ VOTAZIONE STRAORDINARIA - 7 7^ VOTAZIONE STRAORDINARIA

X: Assente alla votazione

M. della Legnani

[Signature]

-----S T A T U T O-----

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA-----

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la seguente denominazione: "Aeroporto di Firenze S.p.A.". In breve "AdF S.p.A."-----

Art. 2 - La società ha per oggetto principale la gestione dell'aeroporto di Firenze - Peretola Amerigo Vespucci.-----

Rientrano nel suddetto oggetto la progettazione (fatta eccezione per le attività di progettazione riservate), lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la promozione e la gestione (compresa quella delle attività promozionali e pubblicitarie), la manutenzione, la messa in sicurezza e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali, ivi comprese le attività connesse e collegate, senza carattere di prevalenza. -----

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti aeroportuali o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.-----

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, servizi di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, servizi di provveditoria di bordo e di catering, servizi di gestione di parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di giardinaggio, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in ambiti aeroportuali anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.-----

La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.--

Art. 3 - La durata della società viene stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, osservate le norme del presente statuto e delle leggi vigenti.-----

Art. 4 - La società ha sede in Firenze.-----

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.-----

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI-----


Art. 5 - Il capitale della società è stabilito in Euro 9.034.753 (novemilioni-trentaquattromilasettecentocinquante) diviso in numero 9.034.753 (novemilioni-trentaquattromilasettecentocinquante) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna, aventi tutte pari diritti.-----

Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione dà diritto ad un voto.---

Art. 6 - La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.-----

L'ingresso di nuovi Enti locali nella società avverrà mediante un corrispondente aumento di capitale sociale.-----

Nel caso di cessione e/o trasferimento a privati di quote di maggioranza, si applicherà quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e



della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.-----
Fatta eccezione per le ordinarie operazioni di compravendita sul mercato, la costituzione di diritti reali sulle azioni ovvero qualsiasi atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene potranno essere effettuati solo previa acquisizione del preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti (soci). Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento, di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.-----

Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato di maggioranza per il tramite degli amministratori mediante invio agli stessi di raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Le motivazioni del contrario avviso dovranno in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.-----

Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà all'azionariato diffuso almeno una quota minima pari a quella prevista dalla normativa vigente a quella data.-----

TITOLO III - ASSEMBLEA-----

Art. 7 - L'assemblea è costituita dagli azionisti.-----

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:-----

- a) approva il bilancio annuale;-----
- b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;-----
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;-----
- d) delibera sugli altri oggetti rimessi alla sua competenza dalla legge;-----
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-----

L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.-----

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea viene convocata dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, della terza convocazione. -----

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente.-----

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi

proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Art. 8 - Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti. -----

La rappresentanza in assemblea avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge.-----

Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni, nonché per le modalità di votazione, si osservano le disposizioni di legge.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.-----

L'assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima.--

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da quindici o diciassette Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea.-----

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'Art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.-----

In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.-----

I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:-----

(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;-----

(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.-----

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale

eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. - Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.-----

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". -----

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A"; essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione. -----

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i consiglieri secondo le seguenti modalità:-----

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui tale lista contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A";-----

b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o superiore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali li-

ste in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-----

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.-----

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. -----

I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.-----

Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.---

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue: -----

a) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano tra quelli designati dai Soci Pubblici, questi ultimi procederanno alla sostituzione, a tal fine provvedendo alla relativa comunicazione alla società. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina;-----

b) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'art. 2386 codice civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto. I soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione degli amministratori cessati tratti dalla lista "A". I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della loro nomina;-----

c) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci, eccetto quelli che rivestono la qualità di enti pubblici, nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato

tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come sopra, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto.-----

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.-----

Il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente designati dai soci che rivestono la qualità di enti pubblici. L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.----

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.-----

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.-----

Art. 12 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società; il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca altresì il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo

periodo di tempo.-----

Art. 13 - Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede.-----

In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da almeno un membro del Collegio medesimo.-----

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per telegramma, telex o fax.-----

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, telex o fax.-----

Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione in tempo reale. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.-----


Art. 15 - Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.-----

Art. 16 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al o agli Amministratori Delegati per l'esercizio dei poteri loro delegati dal Consiglio stesso.-----

TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI-----

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.-----



Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.-----

Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.-----

Due sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.-----

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. ---

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:-----

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un sindaco effettivo e un sindaco supplente;-----

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.-----

La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.-----

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.-----

Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.-----

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.-----

Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.-----

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.-----

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore

vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.-----

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.-----

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI-----

Art. 18 - L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite.-----

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.-----

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto all'esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il Bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla Relazione dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a disposizione dei soci.-

Art. 19 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% (cinque per cento) fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale per fondo di riserva ordinaria, nonché la quota che l'assemblea dovesse eventualmente deliberare di destinare a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione di ognuno al capitale sociale.-----

TITOLO VII - PROROGA E SCIoglimento DELLA SOCIETA'-----

Art. 20 - Per quanto attiene alla proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si danno per qui richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.-----

TITOLO VIII - RINVIO A NORMATIVA DI LEGGE-----

Art. 21 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti.-----

F.ti: Michele LEGNAIOLI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----

-----COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE-----

rilasciata da Fabrizio Riccardo Frediani, Notaio, in fogli
NOVE per uso **SOBRIAVIO FISCALE**

Castelfiorentino, li 19 GIU. 2007

Fabrizio Riccardo Frediani
notaio

